

menti dei vari concorrenti, ossia di tecnici e finanziari della maggiore competenza.

Il sistema poi ha per effetto di tenere sempre desto *al massimo grado* l'interesse del concessionario per una fabbricazione e distribuzione economica del gas. Si noti che il canone per m³ viene percepito dal Comune su tutto il gas immesso nei gasometri; quindi le perdite delle canalizzazioni, coefficiente generalmente così oneroso nell'industria del gas, fanno esclusivo carico al concessionario. Si è visto così questa perdita scendere da 15,70 % (nell'esercizio 1888-89) a 1,69 % (nell'esercizio 1907-08), coefficiente questo che non è forse raggiunto da nessun impianto sia privato sia pubblico.

Mentre il Municipio si riserva di stabilire entro i limiti contrattuali il prezzo di vendita ch'esso ravvisa più conveniente per la finanza comunale e per lo sviluppo del consumo, e conserva esso solo il plusvalore finale derivante all'azienda del gas dall'incremento demografico ed economico della città, la Società rimane dal canto suo interessata a che la politica del prezzo sia tale da favorire il massimo consumo, e può a tutte sue spese accordare ai maggiori consumatori quei ribassi che ravvisi convenienti.

La Società non va mai incontro ad alcuna perdita sui capitali da essa esposti, salvo nel caso di esposizioni incontrate senza giudizio e senza l'approvazione del Municipio, *perchè in qualsiasi evento essa recupererà questo capitale sotto la forma degli ammortamenti annuali fissati per contratto, o sotto la forma di rimborso finale dal Municipio*. È così totalmente eliminata quell'alea che rende poco fruttuosi per la finanza comunale, onerosi pei consumatori, molti contratti d'esercizio di servizi pubblici, ed espone le compagnie ad un rischio che nulla ha da vedere colla bontà del loro esercizio industriale.

Qualora la Società, colla bontà della sua gestione, renda florida l'azienda, essa non se ne avvantaggia soltanto mercè la sua quota di 2/3 sugli utili annuali, ma anche mediante il più largo indennizzo che il Municipio le deve pagare in caso di riscatto, il che è provvido quanto giusto.

Qualora Società e Municipio d'accordo non credano di ripartirsi tutti gli utili annuali, ma, come spesso è saggio in ogni azienda industriale, ritengano di accantonarne una parte maggiore o minore sotto forma di riserve, di conti di previsione, ecc., *ciò non pregiudica nessuna delle parti contraenti*, le quali, in ogni evento, si ripartiranno, nella stessa proporzione di 1/3 e 2/3, queste riserve (1).

(1) Tutt'all'opposto del sistema di Liegi, le norme regolatrici dei riscatti e la